

---

# **Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (OCRDPP)**

del ...[versione 23 del 03.07.2008; indagine conoscitiva]

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 5 capoverso 2, 6 capoverso 1, 12 capoverso 2, 13 capoverso 2, 16 capoversi 2 e 5 nonché 46 capoverso 2 della legge federale del 5 ottobre 2007<sup>1</sup> sulla geoinformazione (LGI),

*ordina:*

## **Sezione 1: Disposizioni generali**

**Art. 1**            Oggetto e campo d'applicazione

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina il Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (Catasto) conformemente all'articolo 16 LGI.

<sup>2</sup> Salvo disposizioni particolari della presente ordinanza, si applica l'ordinanza del 21 maggio 2008<sup>2</sup> sulla geoinformazione (OGI).

**Art. 2**            Scopo del Catasto

Il Catasto contiene informazioni il più possibile complete e affidabili sulle restrizioni di diritto pubblico della proprietà vincolanti per i proprietari designate dalla Confederazione e dai Cantoni e rende facilmente accessibili dette informazioni.

## **Sezione 2: Contenuto e grado di dettaglio informativo del Catasto**

**Art. 3**            Contenuto

Il Catasto contiene:

- a. i geodati di base contrassegnati come oggetto del Catasto nell'Allegato 1 OGI<sup>3</sup>;

<sup>1</sup> RS 510.62; RU 2008 2793 (FF 2007 6501)

<sup>2</sup> RS 510.620

<sup>3</sup> RS 510.620

- b. i geodati di base supplementari vincolanti per i proprietari designati dai Cantoni in virtù dell'articolo 16 capoverso 3 LGI;
- c. le prescrizioni legali che descrivono le restrizioni della proprietà in maniera immediata unitamente ai corrispondenti geodati di base costituendo un'unità con quest'ultimi e che sono state emanate nel quadro della medesima procedura;
- d. le indicazioni concernenti le basi legali delle restrizioni della proprietà;
- e. se previste nel modello di dati (art. 4), ulteriori informazioni e indicazioni utili alla comprensione delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà.

#### **Art. 4**            Grado di dettaglio informativo

<sup>1</sup> Il servizio specializzato della Confederazione stabilisce nel modello di dati minimo (art. 9 OGI<sup>4</sup>) e nel relativo modello di rappresentazione (art. 11 OGI) quali geodati di base devono essere approntati e rappresentati nel riferimento planimetrico ufficiale (art. 4 OGI) e quali di detti dati possono essere elaborati e rappresentati in altre forme.

<sup>2</sup> Esso può emanare prescrizioni minime in merito alla rappresentazione delle prescrizioni legali e delle indicazioni concernenti le basi legali.

### **Sezione 3: Iscrizione nel Catasto**

#### **Art. 5**            Approntamento dei dati

<sup>1</sup> Il servizio di cui all'articolo 8 capoverso 1 LGI mette senza indugio e in forma elettronica a disposizione dell'organo incaricato della tenuta del Catasto conformemente all'articolo 17 capoverso 2 i dati rilevati e aggiornati ai sensi dell'articolo 3.

<sup>2</sup> Esso conferma all'organo incaricato della tenuta del Catasto che i dati soddisfano i seguenti requisiti:

- a. le restrizioni della proprietà rappresentate nei dati sono state emanate dall'autorità competente nell'ambito della procedura prescritta dalla legislazione tecnica;
- b. le restrizioni della proprietà rappresentate nei dati sono entrate in vigore;
- c. la conformità dei dati con la decisione è stata verificata sotto la responsabilità dell'autorità di cui alla lettera a.

<sup>3</sup> I geodati di base di diritto federale devono essere conformi alle direttive di cui all'articolo 4 capoverso 1; i geodati di base supplementari designati dai Cantoni devono essere conformi ai requisiti qualitativi e tecnici minimi e generici prescritti per i geodati di base di diritto federale.

<sup>4</sup> RS 510.620

**Art. 6** Verifiche da parte dell'organo incaricato della tenuta del Catasto  
L'organo incaricato della tenuta del Catasto verifica la ricezione della conferma di cui all'articolo 5 capoverso 2 e la conformità dei dati forniti ai requisiti di cui all'articolo 5 capoverso 3.

**Art. 7** Iscrizione dei dati  
I dati sono iscritti senza indugio nel Catasto.

**Art. 8** Procedura d'iscrizione  
I Cantoni disciplinano i dettagli della procedura d'iscrizione.

#### **Sezione 4: Forme di accesso**

**Art. 9** Servizio di rappresentazione  
I contenuti del Catasto sono resi accessibili mediante un servizio di rappresentazione. È fatto salvo l'articolo 4 capoverso 1.

**Art. 10** Estratti

- <sup>1</sup> Un estratto è costituito da una rappresentazione analogica o digitale non modificabile di contenuti del Catasto concernenti almeno un bene immobile o un diritto spazialmente differenziato per sé stante e permanente.
- <sup>2</sup> I dati concernenti le restrizioni di diritto pubblico della proprietà sono sovrapposti al livello d'informazione «Beni immobili» della misurazione ufficiale.
- <sup>3</sup> Gli estratti informano circa quali restrizioni di diritto pubblico della proprietà sono rappresentate.
- <sup>4</sup> La Direzione federale delle misurazioni catastali emana direttive in merito alla rappresentazione degli estratti.

**Art. 11** Estratti ristretti

- <sup>1</sup> Chi fa richiesta di un estratto può chiedere che non vi figurino i contenuti seguenti:
  - a. i geodati di base supplementari designati dai Cantoni;
  - b. le prescrizioni legali;
  - c. i dati non rappresentati nel riferimento planimetrico ufficiale.
- <sup>2</sup> Gli estratti ristretti informano circa quali contenuti del Catasto vi sono rappresentati e quali contenuti del Catasto sono stati omissi.
- <sup>3</sup> La Direzione federale delle misurazioni catastali emana direttive in merito alla rappresentazione degli estratti ristretti.

**Art. 12** Informazioni supplementari

<sup>1</sup> Oltre ai contenuti del Catasto possono essere rappresentati in qualità di informazioni non vincolanti dati georeferenziati ai sensi dell'Allegato 1 OGI<sup>5</sup>.

<sup>2</sup> I Cantoni possono interconnettere con il contenuto del Catasto informazioni sulle modifiche in corso delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà.

<sup>3</sup> La Direzione federale delle misurazioni catastali può emanare direttive minime in merito alla rappresentazione delle informazioni supplementari.

**Art. 13** Servizio di ricerca

La Direzione federale delle misurazioni catastali può rendere possibile l'accesso ai Catasti dei Cantoni mediante un servizio di ricerca giusta l'articolo 36 lettera b OGI<sup>6</sup>.

## **Sezione 5: Legalizzazioni**

**Art. 14** Estratti autentificati

<sup>1</sup> I Cantoni designano un organo competente per l'allestimento e il rilascio di estratti autentificati.

<sup>2</sup> Gli estratti autentificati sono rilasciati su richiesta.

<sup>3</sup> Mediante l'autenticazione è ufficialmente attestato che:

- a. i dati rappresentati corrispondono allo stato aggiornato del contenuto del Catasto;
- b. che il livello d'informazione «Beni immobili» corrisponde allo stato alla data indicata.

<sup>4</sup> I Cantoni disciplinano i dettagli.

**Art. 15** Attestazioni di esattezza a posteriori

I Cantoni possono disporre che per gli estratti di geodati di base del Catasto devono essere rilasciate attestazioni di esattezza a posteriori. Per tali attestazioni si applicano per analogia i requisiti giusta l'articolo 37 capoverso 1 dell'ordinanza del 18 novembre 1992<sup>7</sup> concernente la misurazione ufficiale.

<sup>5</sup> RS 510.620

<sup>6</sup> RS 510.620

<sup>7</sup> RS 211.432.2

## **Sezione 6: Funzione di organo di pubblicazione ufficiale**

### **Art. 16**

Se sono competenti per la regolamentazione della procedura, i Cantoni possono prescrivere che per determinate restrizioni di diritto pubblico della proprietà sia attribuita al Catasto la funzione di organo di pubblicazione ufficiale.

## **Sezione 7: Organizzazione**

### **Art. 17** Tenuta del Catasto

<sup>1</sup> I Cantoni disciplinano l'organizzazione del rispettivo Catasto.

<sup>2</sup> Essi designano un organo responsabile per il rispettivo Catasto (organo incaricato della tenuta del Catasto).

<sup>3</sup> I Cantoni garantiscono l'accesso centralizzato al rispettivo Catasto.

### **Art. 18** Alta vigilanza

<sup>1</sup> La Direzione federale delle misurazioni catastali esercita l'alta vigilanza sulla tenuta dei Catasti.

<sup>2</sup> Essa può segnatamente:

- a. emanare istruzioni e raccomandazioni generiche in merito all'introduzione, all'allestimento e alla tenuta dei Catasti nonché riguardo all'esecuzione della presente ordinanza;
- b. svolgere ispezioni presso gli organi incaricati della tenuta dei Catasti;
- c. prendere visione di tutti gli atti ufficiali concernenti la tenuta dei Catasti;
- d. chiedere all'Ufficio federale di topografia, all'attenzione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDP-S) e del Consiglio federale, di procedere all'esecuzione sostitutiva;
- e. prelevare o far prelevare da terzi incaricati dati a fini statistici e di valutazione.

### **Art. 19** Strategia della Confederazione

Dopo aver consultato i Cantoni e i servizi specializzati della Confederazione, il DDPS definisce la strategia per il Catasto.

## **Sezione 8: Finanziamento**

### **Art. 20** Contributo della Confederazione

<sup>1</sup> Nel quadro dei crediti autorizzati, i contributi della Confederazione sono:

- a. impiegati in ragione del 10 per cento in qualità di contributi globali per progetti prioritari;
- b. versati in ragione del 90 per cento ai Cantoni in qualità di contributi globali per i rispettivi costi d'esercizio.

<sup>2</sup> L'entità dei contributi globali per progetti prioritari è convenuta dal DDPS con i Cantoni interessati.

<sup>3</sup> Le risorse per i contributi globali ai costi d'esercizio dei Cantoni sono ripartite come segue:

- a. un quinto suddiviso tra i Cantoni in parti uguali;
- b. tre quinti suddivisi tra i Cantoni in base al rispettivo numero di abitanti;
- c. un quinto suddiviso tra i Cantoni in base alla rispettiva superficie.

<sup>4</sup> Le risorse di cui al capoverso 3 sono calcolate in modo da coprire in media circa la metà dei costi d'esercizio stimati.

#### **Art. 21**            Accordi di programma

<sup>1</sup> Gli accordi di programma tra il DDPS e i Cantoni hanno come oggetto segnatamente:

- a. le prestazioni del Cantone;
- b. i contributi della Confederazione;
- c. il controlling;
- d. i dettagli in materia di vigilanza finanziaria.

<sup>2</sup> Gli accordi di programma sono stipulati per una durata di quattro anni. Possono essere convenuti obiettivi parziali per una durata inferiore.

#### **Art. 22**            Rapporti e controlli

<sup>1</sup> Il Cantone presenta ogni anno un rapporto all'Ufficio federale sull'impiego dei contributi globali.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale controlla a campione:

- a. l'esecuzione delle singole misure conformemente agli obiettivi programmatici;
- b. l'impiego dei contributi versati.

#### **Art. 23**            Adempimento parziale

<sup>1</sup> L'Ufficio federale sospende totalmente o in parte i pagamenti rateali nel corso del programma se il Cantone:

- a. non adempie all'obbligo di rapporto (art. 22 cpv. 1);
- b. cagiona per colpa propria una grave inadempienza nella sua prestazione.

<sup>2</sup> Se, dopo la conclusione del programma, risulta che la prestazione è stata eseguita solo parzialmente, la Direzione federale delle misurazioni catastali ne esige la corretta esecuzione da parte del Cantone, stabilendo un termine adeguato.

<sup>3</sup> Se le lacune non sono colmate o la sottrazione allo scopo non cessa o non è annullata, la restituzione è retta dagli articoli 28 e 29 della legge federale del 5 ottobre 1990<sup>8</sup> sugli aiuti finanziari e le indennità (LSu).

## **Sezione 9: Disposizioni finali**

### **Art. 24**            Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

### **Art. 25**            Disposizioni transitorie

<sup>1</sup> I Cantoni emanano le necessarie prescrizioni esecutive entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

<sup>2</sup> Essi introducono il Catasto a tappe per singoli Comuni politici tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2020. L'introduzione del Catasto è autorizzata unicamente per i Comuni di cui è a disposizione la totalità dei dati conformemente ai requisiti stabiliti nella presente ordinanza. La Direzione federale delle misurazioni catastali può autorizzare delle eccezioni per quanto concerne la disponibilità della totalità dei dati.

<sup>3</sup> L'Organo di coordinamento della Confederazione di cui all'articolo 48 OGI<sup>9</sup> prescrive entro il 31 dicembre 2009 un modello quadro interdisciplinare per il Catasto.

<sup>4</sup> I competenti servizi specializzati della Confederazione stabiliscono entro il 31 dicembre 2010 per i geodati di base giusta l'articolo 3 lettera a il modello di dati minimo (art. 9 OGI<sup>10</sup>) e i relativi modelli di rappresentazione (art. 11 OGI), unitamente alle direttive di cui all'articolo 4 capoverso 1.

<sup>5</sup> Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2020 sono stipulati con i Cantoni in deroga all'articolo 21 accordi di programma particolari. In quest'ultimi sono stabiliti l'introduzione e l'esercizio provvisorio del Catasto nonché, in funzione dello stato di concretizzazione, i contributi globali ai costi d'esercizio.

<sup>6</sup> Il termine per la valutazione ai sensi dell'articolo 43 capoverso 1 LGI inizia a decorrere con l'introduzione del Catasto per il primo Comune.

8    RS 616.1

9    RS 510.620

10  RS 510.620

**Art. 26** Coordinamento dell'introduzione

<sup>1</sup> Per il coordinamento dell'introduzione del Catasto sino alla conclusione della valutazione di cui all'articolo 43 LGI è istituita una commissione specialistica.

<sup>2</sup> La commissione è composta di rappresentanti delle conferenze specialistiche cantonali, dei competenti servizi specializzati della Confederazione, dei Comuni e dell'Organo di coordinamento della Confederazione di cui all'articolo 48 OGI<sup>11</sup>.

<sup>3</sup> Il DDPS istituisce la commissione e disciplina i dettagli.

**Art. 27** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2009.

[data]

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, ...

La cancelliera della Confederazione, ...

<sup>11</sup> RS 510.620

*Allegato*  
(art. 24)

## **Abrogazione e modifica del diritto vigente**

L'ordinanza del 21 maggio 2008<sup>12</sup> sulla geoinformazione è modificata come segue:

*Art. 53 cpv. 1<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> Per i geodati di base che rappresentano restrizioni di diritto pubblico della proprietà si applica in deroga al capoverso 1 le disposizioni transitorie di cui all'articolo 25 dell'ordinanza del ...<sup>13</sup> sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà.

<sup>12</sup> RS 510.620

<sup>13</sup> RS ...

**Catalogo dei geodati di base del diritto federale**

Identificatori 73, 87, 88, 96, 97, 103–105, 116–119, 131, 132, 145, 157, 159

Denominazione	Base giuridica	Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specializzato della Confederazione]	Geodati di riferimento	Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà	Livello di autorizzazione all'accesso	Servizio di telecaricamento	Identificatore
Piani di utilizzazione (cantionali/comunali)	RS 700 art. 14, 26	Cantoni [ARE]		X	A	X	73
Zone di progettazione riservate per le strade nazionali	RS 725.11 art. 14	USTRA		X	A		87
Determinazione degli allineamenti per le strade nazionali	RS 725.11 art. 22	USTRA		X	A		88
Zone di progettazione per gli impianti ferroviari	RS 742.101 art. 18n	UFT		X	A	X	96
Linee di costruzione per gli impianti ferroviari	RS 742.101 art. 18q	UFT		X	A	X	97
Zone di progettazione per gli impianti aeroportuali	RS 748.0 art. 37n-p	UFAC		X	A		103
Linee di costruzione per gli impianti aeroportuali	RS 748.0 art. 37q-s	UFAC		X	A		104
Carta ed elenco degli ostacoli alla navigazione aerea	RS 748.131.1 art. 60, 61	UFAC		X	A		105
Catasto dei siti inquinati	RS 814.01 art. 32c RS 814.680 art. 5	Cantoni [UFAM]		X	A	X	116
Catasto dei siti inquinati nel settore militare	RS 814.01 art. 32c RS 814.680 art. 5	DDPS [UFAM]		X	A	X	117
Catasto dei siti inquinati nel settore degli aeroporti civili	RS 814.01 art. 32c RS 814.680 art. 5	UFAC [UFAM]		X	A	X	118

Denominazione	Base giuridica	Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specializzato della Confederazione]	Geodati di riferimento	Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà	Livello di autorizzazione all'accesso	Servizio di telecaricamento	Identificatore
Catasto dei siti inquinati nel settore dei trasporti pubblici	RS 814.01 art. 32c RS 814.680 art. 5	UFT [UFAM]		X	A	X	119
Zone di protezione delle acque sotterranee	RS 814.20 art. 20 RS 814.201 art. 29, 30, allegato 4	Cantoni [UFAM]		X	A	X	131
Aree di protezione delle acque sotterranee	RS 814.20 art. 21 RS 814.201 art. 29, 30, allegato 4	Cantoni [UFAM]		X	A	X	132
Gradi di sensibilità al rumore (in zone d'utilizzazione)	RS 814.41 art. 43	Cantoni [UFAM]		X	A	X	145
Margini delle foreste (in zone edificabili)	RS 921.0 art. 13	Cantoni [UFAM]		X	A		157
Linee di distanza dalle foreste	RS 921.0 art. 17	Cantoni [UFAM]		X	A	X	159